



Roma,

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

S E D E

Prot. N. 218324

Rif. Prot. Entrata N.

Risposta a nota n.

OGGETTO: AC 4768-A. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

E' stato esaminata il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto riguarda le disposizioni sotto riportate, si rappresentano seri profili di criticità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti scoperti o problematici.

1. Con riferimento al comma 285-bis dell'atto Camera 4768-A, introdotto dall'emendamento 45.1, che interviene in materia di equo compenso, la relazione tecnica trasmessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione evidenzia che dalla disposizione derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, quantificati in circa 150 milioni di euro. Pertanto, si chiede l'espunzione del comma 285-bis o **preferibilmente di riformularlo aggiungendo, alla norma approvata, il seguente comma:**

Dopo il comma 285-bis, aggiungere il seguente:

285-ter. All'articolo 19-quaterdecies, comma, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste".

2. Stralciare o coprire la norma su imposta sostitutiva su cooperative Em. 29-bis.5

Dalla Relazione tecnica emergono i seguenti oneri a decorrere dal 2019

Relazione Tecnica

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati analizzati gli unici dati disponibili sui ristorni effettuati dalle cooperative ed individuati nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione del rigo RF55 codice 19, che individua i ristorni non transitati nel conto economico. Dall'analisi risulta un importo di 111,3 milioni di euro che rappresenta soltanto una parte dei ristorni totali. Considerando, quindi, che una quota di ristorni non risulta individuabile nella dichiarazione dei redditi in quanto transitata per il conto economico, si ipotizza prudenzialmente che per l'intero importo venga utilizzata la facoltà di applicare la ritenuta del 12,5% a titolo di imposta. A questa consegue una ritenuta di circa 13,9 milioni di euro ($111,3 \times 12,5\%$) a fronte di una imposizione ordinaria per i soci, ad una aliquota media IRPEF del 26%, pari a circa 28,9 milioni di euro.

Di cassa, considerando i diversi momenti di versamento, con un acconto IRES del 75%, l'andamento sarebbe il seguente:

Cassa	2018	2019	2020
Ritenuta a titolo di imposta	+13,9	+13,9	+13,9
IRPEF	0	-50,6	-28,9
Totale	+13,9	-36,7	-15

Millioni di euro

Anche senza le maggiore entrate 2018 il DLB è comunque coperto. In ogni caso l'ipotesi adottata nelle sotto indicate norme di copertura è stata quella di coprire l'emendamento in esame.

3. occorre riformulare il comma 624 riguardante il Fondo esigenze indifferibili in modo da evitare le scoperture derivanti da taluni emendamenti approvati e riformulare il comma 641 di riduzione del Fondo capitale umano immateriale come di seguito, in modo da allineare i tagli alle effettive necessità.

Di seguito la riformulazione dei commi:

“624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato in 18.977.000 euro per l'anno 2018 e di 3.277.000 euro per l'anno 2019, di 5.525.000 euro per l'anno 2020, 238.783.000 euro per l'anno 2021, di 217.510.000 euro per l'anno 2022, in 176.543.000 euro per l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000.000 euro per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per l'anno 2026, in 6.000.000 euro per

l'anno 2027, in 10.000.000 euro per l'anno 2028, in 20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030, e in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031."

Al comma 641, sostituire le parole : "e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: ", 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031"

4. IMU porti em. 52-bis.7 - Con riferimento ai commi da 328-bis a 328-quinquies, come introdotti dall'emendamento approvato 52-bis.7 riguardante l'IMU porti, si rende necessaria una riformulazione, tenuto conto che il testo così come approvato non consente la gestione del periodo transitorio. Infatti, in assenza di deroga espressa, le disposizioni approvate determinano un'anticipazione al 2019 dei benefici fiscali previsti dalla nuova norma a decorrere dal 2020, con conseguente perdita di gettito nell'anno 2019 adesso scoperta. Si segnala, altresì, una rettifica degli effetti finanziari riportati per allineamento alla relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze, in base alla quale gli oneri della disposizione sono pari a complessivi 27 milioni, di cui 9,35 milioni di euro a titolo di IMU comunale.

Pertanto, i commi da 328-bis a 328-quinquies devono essere così riformulati anche al fine di evitare un onere nell'anno 2019:

"328-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 2 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994.

328-ter. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 328-bis, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 328-bis. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in

ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 328-bis, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale.

Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 328-bis. In deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 328-bis hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

328-quater. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 relative agli immobili di cui al comma 328-bis, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 328-bis. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 328-bis provvede d'Ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 328-ter. Le rendite rideterminate d'Ufficio dall'Agenzia delle Entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

328-quinquies Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 328-bis, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto al secondo periodo del comma 328-bis.

328-sexies A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 328-ter, ovvero d'Ufficio ai sensi del comma 328-quater, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 328-ter, ovvero d'Ufficio ai sensi del comma 328-quater, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019."

5. Em. 81.3- Con riferimento ai commi da 556-bis a 556-ter, si rende necessaria una riformulazione in quanto la disposizione di cui alla lettera a) del comma 556-bis prevede una generale disposizione di deroga alle regole di territorialità in materia di IVA rispetto alle prestazioni a titolo gratuito rilevanti a fini IVA, al fine di regolamentare situazione residue, in un'ottica di completezza del sistema. Tale disposizione, per come è formulata, potrebbe porsi in contrasto con le regole di territorialità previste dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA e quindi determinare una possibile apertura di procedura di infrazione, che potrebbe mettere a rischio il conseguimento delle maggiori entrate ascritte all'intervento di cui alle lettere successive. Pertanto, la lettera a) andrebbe stralciata. Per coerenza formale andrebbe, altresì, stralciato l'ultimo periodo del punto 4-sexies che recita "Alle stesse operazioni in mancanza di un corrispettivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, all'articolo 7-octies e all'articolo 13, comma 2, lettera c)". Pertanto, i commi da 556-bis a 556-ter devono essere così riformulati:

"556-bis. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.

4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.

4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA costituito, in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da *4-bis* a *4-quinquies* è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3.».

556-ter. Le disposizioni del comma *556-bis* si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.”.”

⑥ Al fine di garantire la copertura in termini di saldo netto da finanziare dell'incremento della dotazione dal Fondo di ristoro finanziario anche per gli anni 2020 e 2021 è necessario apportare al comma 654 le seguenti modifiche: le parole “25 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti “25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

Il Ragioniere Generale dello Stato